

## **30/10 2010 - Diritti connessi: adempimenti degli associati ad ASSO INTRATTENIMENTO**

Caro Associato,

viene segnalato, su tutto il territorio nazionale, un inedito comportamento che la SIAE sta ponendo in essere e che riguarda la fatturazione per conto di SCF di importi pagati a quest'ultima dalle aziende aderenti ad Assointrattenimento/Confindustria.

Nell'oggetto della fattura emessa appare la dicitura "*versamento spontaneo effettuato ad SCF dall'intestatario della fattura quale acconto per i periodi da... a... (omissis)*".

In relazione all'emissione di queste fatture è in corso di verifica, da parte dell'ufficio fiscale di Assointrattenimento/Confindustria, la liceità di detto comportamento assunto dalla SCF supportato dalla SIAE.

A tal riguardo, nel frattempo, l'associazione consiglia:

- 1) l'accettazione della fattura emessa dalla SIAE, con conseguente controllo relativo all'entità delle somme versate per il periodo indicato, che devono essere esattamente corrispondenti a quelle versate ad SCF. In caso contrario contattare immediatamente l'associazione che fornirà assistenza per le azioni successive.
- 2) La prosecuzione nel pagamento dei diritti connessi con le medesime modalità utilizzate fino ad oggi direttamente ad SCF.
- 3) L'immediato contatto con gli uffici dell'associazione nel caso in cui Funzionari o Mandatari degli uffici SIAE pongano in essere atteggiamenti aggressivi o volti ad imporre l'accettazione di modalità per il pagamento del diritto connesso diverse da quelle contenute nell'accordo Assointrattenimento/SCF del 2004.

Si informa che SCF ha inoltre precisato che gli uffici SIAE non potranno accettare dagli esercenti alcun pagamento dei diritti connessi liquidati con criteri diversi da quelli convenuti dal Consorzio SCF con le associazioni di categoria convenzionate ad oggi Fipe e Confesercenti

Per una più precisa informazione, ricordiamo che:

a far tempo dal 1 gennaio 2010, SIAE è stata incaricata da S.C.F. di riscuotere in nome e per conto di quest'ultima i compensi per i *diritti connessi* alla medesima spettanti. Le modalità di riscossione seguite dalla SIAE sono quelle contenute nell'accordo S.C.F./F.I.P.E.-S.I.L.B. sottoscritto in data 30 dicembre 2010.

Come più volte segnalato sul nostro sito internet, AssoIntrattenimento ritiene che tale convenzione non possa essere estesa anche ai nostri Associati, poiché a norma di legge è ancora vigente la convenzione sottoscritta tra noi ed S.C.F. nell'ottobre 2004.

Ciò premesso, tenuto altresì conto di tutte le segnalazioni pervenute dai nostri associati - su tutto il territorio nazionale - circa l'azione di personale S.I.A.E. o S.C.F. diretta a porre in essere pressioni o velati moniti circa possibili controlli delle autorità competenti se non si dovesse aderire alla citata convenzione S.C.F./F.I.P.E. si precisa che:

A) i compensi per i diritti connessi devono essere versati per legge;

B) gli associati Asso-intrattenimento, sulla base della convenzione con S.C.F., qualora utilizzino fonogrammi a quest'ultima riconducibili, dovranno effettuare il relativo versamento secondo i criteri della nostra convenzione le cui modalità sono dettagliatamente descritte sul nostro sito internet;

C) nell'ipotesi in cui subiate qualsiasi eventuale pressione diretta ad applicare nei vostri confronti criteri e percentuali di compenso diverse da quelle indicate nella nostra convenzione, non esitate a contattare l'Associazione presso la nostra segreteria al fine di ottenere tutte le informazioni e la rispettiva assistenza.

Siamo stati altresì informati dell'attività di controllo effettuata su tutto il territorio nazionale dalla Guardia di Finanza in relazione al pagamento del diritto di autore spettante a S.I.A.E. e dei diritti connessi spettanti ai proprietari dei fonogrammi (tra i quali anche S.C.F.). In tali eventuali ipotesi, solo nei confronti di agenti di polizia giudiziaria e non di sedicenti ispettori di non meglio precisate società consortili, si consiglia di munirsi di un'apposita cartella, da custodire all'interno dell'esercizio, contenente la seguente documentazione:

- 1) copia convenzione sottoscritta tra SCF ad ASSO INTRATTENIMENTO in data 25 ottobre 2004 - tuttora valida ed efficace in base all'art. 4 del DPCM del 1.9.1975 - contenente preventiva licenza all'utilizzo dei fonogrammi ad essa riconducibili, che può essere scaricata dal sito [www.assointrattenimento.it](http://www.assointrattenimento.it) (area *convenzioni*- cliccare su *SCF*);
- 2) prospetti di liquidazione (scaricabili sul sito nell'area *diritti connessi*) dei diritti connessi dovuti ad SCF - pagati per i periodi precedenti - sulla base dei criteri contenuti nella citata convenzione di cui al punto 1.;
- 3) copia dei bonifici di pagamento effettuati direttamente ad SCF in base alle coordinate bancarie dalla stessa fornite, precisando che per i compensi aventi ad oggetto i diritti connessi relativi alla serata in corso ed il corrente il relativo versamento verrà successivamente effettuato come da relativa convenzione;
- 4) Originale della nominale licenza da noi rilasciata avente ad oggetto l'autorizzazione al pieno e libero utilizzo dei fonogrammi di proprietà della casa discografica PRIDE RECORDS.

Nell'ipotesi di contestazione relative ai mancati pagamenti dei *diritti connessi* riferibili ad annualità precedenti, gli associati che non avessero utilizzato in tali periodi fonogrammi riconducibili ad S.C.F. dovranno far presente semplicemente tale circostanza. Nel caso in cui sia necessaria la regolarizzazione del pagamento dei diritti connessi relativi a periodi precedenti si prega di contattare la nostra segreteria per le relative istruzioni ai seguenti recapiti:

[segreteria@assointrattenimento.it](mailto:segreteria@assointrattenimento.it)

Tel. 0372 800248 Sig.ra Roberta

Fax 0372 800247

A breve verranno date informazioni dettagliate sulle azioni che Assointrattenimento è in procinto di assumere per risolvere definitivamente la questione SCF.

Buon lavoro.

Il presidente